

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 13 al
n° 13 Mod. 13 con
di cui
per imposta IPOT. C

PRONTO SOCCORSO PIPISTRELLI ODV

IL FUNZIONARIO
Virginia LEONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore), un Ente del Terzo Settore senza fini di lucro, in particolare un'associazione non riconosciuta di volontariato, avente la seguente denominazione: **"PRONTO SOCCORSO PIPISTRELLI ODV"**, da ora in avanti denominata **"Associazione"**, con sede legale nel Comune di Fiume Veneto e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà la variazione dello Statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- Lettera e) "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281"; lettera
- Lettera i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"

L'associazione intende concretare l'attività di interesse generale sopra riportata, attraverso le seguenti azioni:

- partecipazione alla sorveglianza dello stato di conservazione di specie ed habitat di interesse comunitario, in particolare di tutte le specie di chiroterri;
- collaborazione per rendere più efficaci le azioni di conservazione dei Chiroterri sul territorio nazionale e regionale, considerando che le specie appartenenti all'ordine dei Chiroterri sono tutte di interesse comunitario, ai sensi degli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE;
- sensibilizzazione della popolazione sulla tematica della tutela di questi mammiferi (non necessariamente appartenenti alla fauna italiana o comunitaria ma anche le specie esotiche), anche tramite attività di ricerca, formazione, educazione e divulgazione di informazioni riguardanti l'ordine dei Chiroterri e anche con attività didattiche basate su esemplari irrecuperabili;
- gestione di aree naturali, gestione di centri di recupero animali selvatici;
- creazione e gestione di esposizioni temporanee e permanenti a tema;
- creazione di corsi di formazione ad hoc per tutto quello che riguarda la gestione in cattività dei chiroterri e la gestione di criticità;
- monitoraggio dell'andamento delle popolazioni in ambienti urbani e naturali;
- consulenze per la gestione inerenti agli scopi specifici dell'associazione;

[Signature]
Colletti

[Signature]
Lombardi

[Signature]
Rosanna
S. M. G. G. G.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo previsto dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

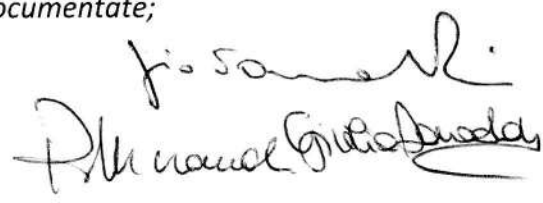
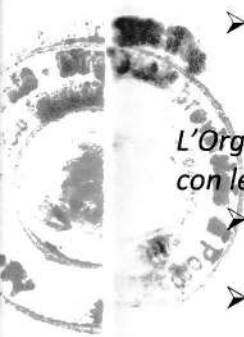
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel Libro degli Associati.
- La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessati dall'Organo di Amministrazione entro 60 giorni. Qualora la domanda non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;



- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea che, per l'anno 2021, ammonta ad € 20,00 (euro venti/00).

ART. 5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o morte.

- a) **RECESSO:** L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando la sua decisione, in forma scritta, all'Organo di Amministrazione il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.
- b) **ESCLUSIONE:** L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata in modo adeguato all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- c) **MORTE**

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa, offerte o donazioni non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 GLI ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea
- 2) L'Organo di amministrazione
- 3) Il Presidente
- 4) L'Organo di Controllo
- 5) Il Revisore Legale dei Conti

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 L'ASSEMBLEA



Handwritten signatures of the board members and the assembly president.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'invio della convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 2 (due) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del codice Civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 117/2017 e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 co.2 del C.C.);
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 co.3 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

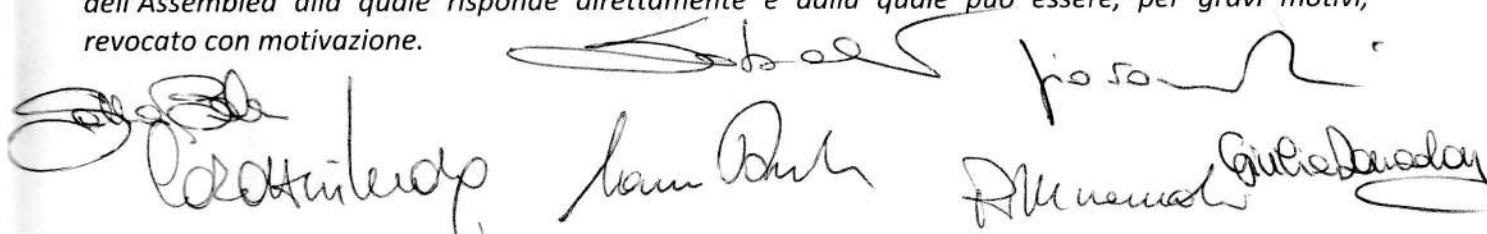
L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

The block contains several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are four distinct signatures. The first is a cursive signature that appears to start with 'P'. The second is a signature that looks like 'L. M. B.'. The third is a signature that looks like 'P. S.'. The fourth is a signature that looks like 'G. B.'. There are also some faint, illegible markings and a circular stamp on the left side of the page.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è formato da 3 (tre) componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, ai quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

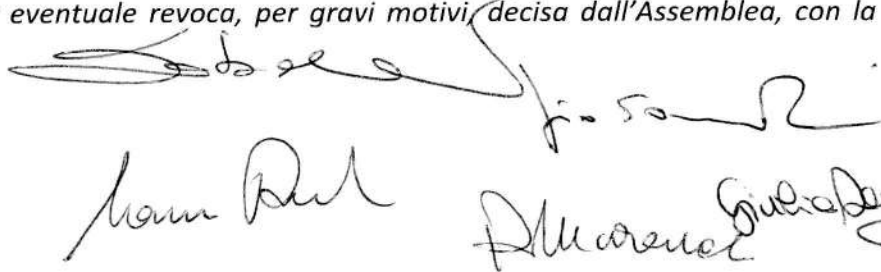
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero di voti ottenuti. Ove ciò non fosse possibile, si procederà ad una nuova elezione limitatamente al numero di membri dell'Organo mancante.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.



Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 L'ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 11 IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

ART. 12 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

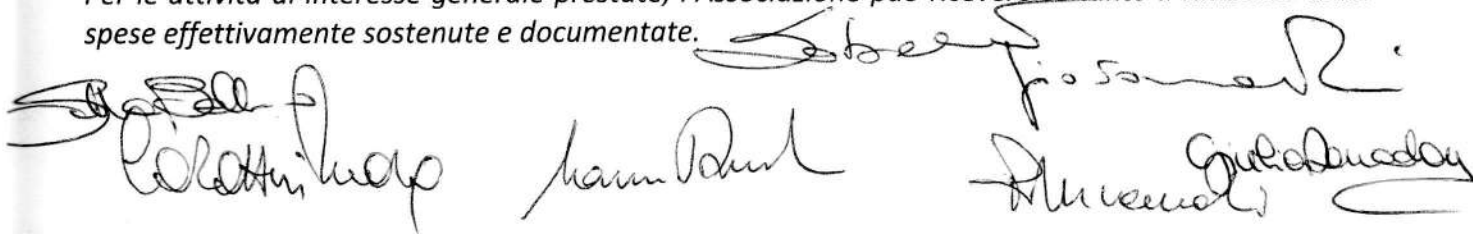
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- proventi di attività di raccolta fondi
- da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



ART. 15 BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 LIBRI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono, in ogni caso, vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 117/2017.

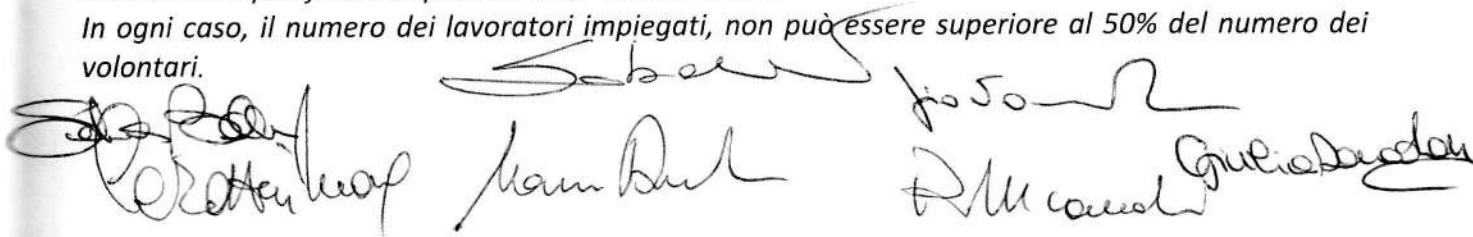
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 18 I LAVORATORI

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp, partially obscured by the signatures. The signatures appear to be of various individuals, possibly representing the board or management of the association. The text "50%" is also handwritten near the center-right.

ART. 19 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

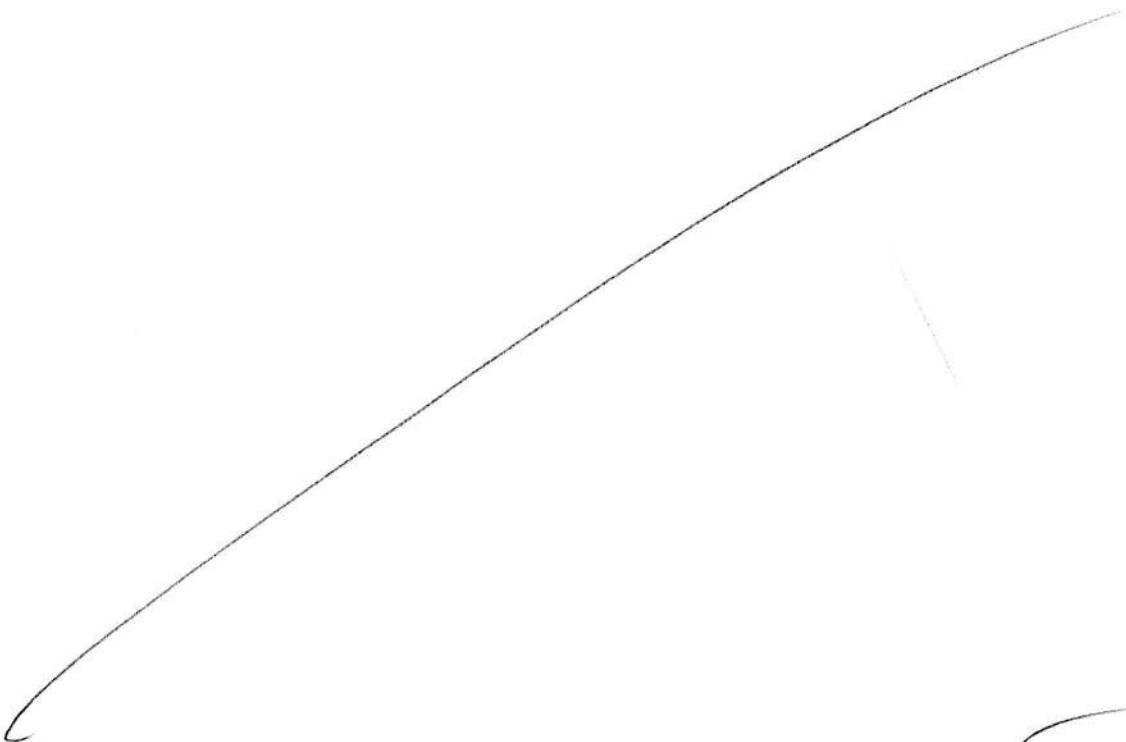
ART. 20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Handwritten signatures and names at the bottom of the page:

- Passo*
- Roberto*
- Giulio*
- Di...*
- Giulio*